

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

VISTO il decreto della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) n. 181 del 5 agosto 2022 che, acquisita la delibera n. 176/2022 del Consiglio SNPA, autorizza la Regione Marche all'immissione in natura delle specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), ai sensi del D.P.R. 357/97, art. 12, comma 4 per il periodo 2022- 2024;

VISTA la nota prot. n. 0045604 dell'8 marzo 2024 della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di richiesta di parere ex art. 13, c.2, l. n. 132/2016, sull'istanza della Regione Marche tendente all'autorizzazione ministeriale ai sensi del comma 4, art. 12, D.P.R. 357/97 per l'autorizzazione all'immissione di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) nel territorio regionale;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamati;

VISTO l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio SNPA e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

VISTO il documento predisposto dall'ISPRA sentita la RR TEM 25-2 "*Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione presentata da Regione Marche, trasmessa con nota del MASE prot. n. 45604 dell' 8 marzo 2024, relativa alla richiesta di modifiche ed integrazioni dell'autorizzazione all'immissione della specie alloctona Oncorhynchus mykiss per attività alieutica in essere ai sensi del Decreto MiTE nr. 181 del 5 agosto 2022, rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 357, art. 12, comma 4*";

CONSIDERATO che la documentazione fornita dall'istante riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;

RITENUTO di adottare il predetto documento.

DELIBERA

1. di approvare il documento "*Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione presentata da Regione*



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

*Marche, trasmessa con nota del MASE prot. n. 45604 dell'8 marzo 2024, relativa alla richiesta di modifiche ed integrazioni dell'autorizzazione all'immissione della specie alloctona *Oncorhynchus mykiss* per attività alieutica in essere ai sensi del Decreto MiTE nr. 181 del 5 agosto 2022, rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 357, art. 12, comma 4", che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art.13, comma 2, l. n.132/2016;*

2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al MASE nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 12/04/2024

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione presentata da Regione Marche, trasmessa con nota del MASE prot.n.45604 del 8 marzo 2024, relativa alla richiesta di modifiche ed integrazioni dell'autorizzazione all'immissione della specie alloctona *Oncorhynchus mykiss* per attività alieutica in essere ai sensi del Decreto MiTE nr. 181 del 5 agosto 2022, rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 357, art. 12, comma 4.

In riferimento alla documentazione relativa alla relazione delle attività di monitoraggio svolte nel 2023, dei resoconti delle attività di immissione e prelievo del 2022 e 2023 e di ulteriori richieste di modifica dell'autorizzazione in essere ai sensi del Decreto MITE n.181 del 5 agosto 2022, pervenuta con nota del MASE prot. n. 45604 dell'8 marzo u.s., ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

Nella relazione dell'Università di Perugia si riporta che i monitoraggi condotti non rilevano particolari criticità per i siti indagati che possano sicuramente derivare dall'immissione di trote alloctone della specie *Oncorhynchus mykiss* (che nel 2023 sono stati complessivamente 35,38 quintali) sulle comunità ittiche e macrozoobentoniche. La relazione evidenzia altresì l'incertezza delle conclusioni dovuta alla parzialità delle osservazioni condotte e alle difficoltà sopraggiunte durante i campionamenti. Si concorda pertanto sulla necessità di proseguire le indagini di monitoraggio e anche di incrementare il numero di stazioni di campionamento per acquisire un maggior numero di dati svolgendo i campionamenti pre e post immissione in periodi simili di anno in anno. Si suggerisce, congiuntamente all'analisi dei dati sito-specifici, di identificare dei criteri riferiti alle caratteristiche ambientali e/o ecologiche dei siti di campionamento, per raggruppare le stazioni in gruppi omogenei. Inoltre, i monitoraggi hanno confermato la presenza di *Anguilla anguilla* anche allo stadio di ragano (potenzialmente predabile dalle trote) nelle stazioni di campionamento ESIN02, 03 e TRON01. In ragione della valenza conservazionistica di questa specie individuata, tali aree devono essere ancora più attentamente monitorate al fine di escludere eventuali impatti ed eventualmente ricalibrate le semine.

In merito alla richiesta di integrazione del programma di immissioni per attività agonistiche autorizzato con un massimo di ulteriori 9,5 quintali di esemplari, dedicati alla realizzazione di un unico evento agonistico all'anno di carattere sovra-regionale in uno dei campi gara già identificati, si evidenzia che dai dati trasmessi risultano essere stati immessi rispettivamente 9,85 quintali nel 2022 e 16,82 quintali nel 2023 di materiale pronta pesca a fronte di 55,10 quintali autorizzati annualmente per le competizioni agonistiche. Pertanto **non si riscontrano elementi che possano giustificare la richiesta di immissione di ulteriori 9,5 quintali per competizioni agonistiche.**

A proposito dell'elenco delle competizioni svolte sul territorio regionale trasmesse si evidenzia che a seguito di una verifica a campione effettuata sui risultati delle competizioni svolte non risultano essere state riportate tutte le competizioni agonistiche effettuate sul territorio regionale nelle annualità 2022 e 2023. Si ribadisce la necessità di riportare tutti i dati in merito agli eventi di immissione così come tutti i dati in merito alle catture sia nel corso della competizione agonistica sia nei giorni immediatamente successivi per valutare la permanenza in acqua degli esemplari rilasciati. Ciò risulta particolarmente importante per i mesi nei quali vengono effettuate competizioni agonistiche ogni settimana.

In merito alle difficoltà a reperire sul mercato nazionale lotti di trota iridea triploidi al 95% e provenienti da stabilimenti di produzione dichiarati indenni da SEV e NEI in quantità sufficiente a soddisfare le attività di pesca agonistica autorizzate, si evidenzia che, fermo restando il rispetto delle normative sanitarie vigenti non di competenza di SNPA, è stato inoltrato un quesito formale al Ministero della Salute per accertare se, ai sensi della normativa vigente, a seguito di specifiche analisi che escludano SEV e NEI dai lotti provenienti da aziende non dichiarate indenni da tali patologie, sia possibile immettere gli esemplari di tali lotti in acque libere. È stato inoltre richiesto se sia possibile il rilascio di esemplari di salmonidi provenienti da aziende non dichiarate indenni da SEV e NEI limitatamente alle acque libere non riconosciute indenni da tali

patologie. Si provvederà a trasmettere all'Amministrazione regionale gli eventuali riscontri ricevuti dal Ministero della Salute circa tali quesiti.

Per quanto concerne la richiesta di utilizzare lotti di trote iridee sterili con percentuali di triploidia al 95%, è funzionale non solo ad escludere il rischio di insediamento della specie alloctona invasiva che, come riportato nella carta ittica regionale, registra già la presenza accertata di tre popolazioni acclimatate sul territorio regionale (Lorenzoni & Esposito, 2011), ma anche ad assicurare una minore sopravvivenza in ambiente naturale degli esemplari e pertanto a minimizzarne gli impatti.

Inoltre, le percentuali di triploidia indicate sono un risultato facilmente raggiungibile per quanto concerne la trota iridea con la strumentazione ad oggi disponibile nelle aziende produttrici di trote. Gli approfondimenti effettuati con esperti del settore e presso l'API (Associazione Piscicoltori Italiani) hanno permesso di confermare che la tecnica di induzione della triploidia è applicata in modo routinario nelle aziende di produzione di trote iridee e che i trotaicoltori italiani sono in grado di soddisfare qualsiasi domanda se opportunamente programmata, al limite anche ricorrendo all'approvvigionamento di uova e trote certificate sterili e indenni da SEV e NEI sul mercato estero. L'indisponibilità di esemplari riportata nella richiesta appare quindi più un problema organizzativo che di reale impossibilità di reperire sul mercato il materiale idoneo. Si evidenzia altresì che la Regione ha in essere un'autorizzazione in deroga pluriennale e che nessun'altra regione con deroga ha sollevato problemi di approvvigionamento.

Alla luce di quanto sopra-riportato, si conferma la richiesta di utilizzo esclusivo di lotti di trote iridee tutte femmine sterili con percentuali di triploidia del 95% per le immissioni finalizzate all'attività agonistica, così come avvenuto per le immissioni nelle zone a pesca facilitata, e si richiede la trasmissione della certificazione attestante la sterilità dei lotti.